



COMUNE DI OLLOMONT

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ATIPICO DI TRASPORTO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27 febbraio 2013.

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Numero dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio
- Art. 3 - Principi distintivi per la trazione animale
- Art. 4 - Abilitazione del cavallo
- Art. 5 - Caratteristiche della vettura
- Art. 6 - Rilascio della licenza
- Art. 7 - Validità della licenza
- Art. 8 - Sospensione e revoca della licenza
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Norma di rinvio

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di trasporto pubblico avente finalità turistiche e/o ricreative effettuato con veicoli a trazione animale di genere equino.
2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso l'area pubblica in cui staziona il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione di trasporto ed è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dal Codice della strada, dal Regolamento di esecuzione del codice della strada e dal presente regolamento.

Art. 2 - NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale di genere equino non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico - ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio taxi e di noleggio di autovettura con conducente.
2. Nell'eventualità che un numero eccessivo di domande dovesse comportare la possibilità di disagi alla circolazione stradale, il Comune si riserva di limitare il numero delle licenze ed in tal caso verranno preferiti coloro che hanno già ottenuto la licenza e, in subordine, per coloro ancora privi di licenza, coloro che hanno presentato regolare domanda sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.

Art. 3 - PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli considerati idonei al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone.

Art. 4 - ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio della licenza.
2. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata da medico veterinario del servizio pubblico competente per territorio.
3. I cavalli dovranno essere iscritti all'anagrafe dei cavalli abilitati per la trazione di vetture e dovranno altresì essere muniti di "passaporto" rilasciato ai sensi del Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo presso il veterinario del certificato di idoneità al traino del cavallo.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. I veicoli a trazione animale devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. I veicoli destinati a trazione animale dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del Codice della strada e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; la sussistenza di tali caratteristiche nel veicolo a trazione animale sarà verificata dalla Polizia Locale.
3. Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del precitato Codice della strada.
4. Il conducente è obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 6 - RILASCIO DELLA LICENZA

1. Per il rilascio della licenza occorrerà presentare apposita domanda al Sindaco del Comune e provare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - certificazioni previste dall'art. 226 comma 4, lett. a) - b) - c) - d) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - proprietà o disponibilità del veicolo;
 - autocertificazione indicante il possesso o la disponibilità, nonché i requisiti igienico-sanitari, della rimessa o dello spazio adeguato a consentire il ricovero del cavallo;
 - copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare dell'autorizzazione;
 - possesso dei requisiti morali "antimafia".

Art. 7 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare dichiari ogni anno la permanenza, in capo a se stesso, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

1. L'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle licenze rilasciate, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare contravvenga agli obblighi stabiliti dalle leggi, dal regolamento e dalla licenza stessa.
2. L'Amministrazione comunale può procedere alla revoca delle licenze rilasciate nei seguenti casi:
 - quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
 - nel caso di inottemperanza del titolare al provvedimento di sospensione del servizio.
3. Gli accertamenti dei fatti che comportano la sospensione o la revoca della licenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Art. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) e dal Decreto 05.05.2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

1. Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della strada e nel Regolamento di esecuzione del codice della strada e nel Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.